COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 29.12.2003
COM(2003) 832 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca per il periodo 2004-2006

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Nel quadro della riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, sono stati aperti contingenti tariffari autonomi per molti prodotti della pesca per il periodo 2001-2003. Per evitare interruzioni nell'approvvigionamento delle industrie utilizzatrici dopo il 2003, è necessario stabilire un nuovo regime di contingenti.

2. I contingenti tariffari da aprire sono riservati a determinati prodotti destinati alla trasformazione che soddisfano le condizioni relative ai prezzi di riferimento fissati o da fissare.

3. La presente proposta riguarda l'apertura, a partire dal 1° gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2006, di contingenti tariffari che permetteranno alle industrie utilizzatrici di programmare gli approvvigionamenti senza compromettere i redditi dei produttori comunitari.

Questo è l'oggetto del regolamento proposto, che si chiede al Consiglio di adottare.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca per il periodo 2004-2006

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione[1],

considerando quanto segue:

(1) L'approvvigionamento di taluni prodotti della pesca nella Comunità dipende attualmente dalle importazioni dai paesi terzi. È nell'interesse della Comunità sospendere parzialmente o totalmente i dazi doganali applicabili a questi prodotti, entro i limiti di contingenti tariffari comunitari adeguati. Al fine di non compromettere le prospettive di sviluppo di tale produzione nella Comunità e per assicurare un adeguato approvvigionamento delle industrie utilizzatrici, è opportuno aprire tali contingenti a dazio variabile, secondo la sensibilità dei vari prodotti sul mercato comunitario.

(2) Occorre garantire l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti, nonché l'applicazione ininterrotta delle aliquote previste a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti stessi.

(3) Al fine di assicurare l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, si devono autorizzare gli Stati membri a prelevare sui volumi contingentali i necessari quantitativi corrispondenti alle importazioni effettive. Poiché questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, quest'ultima deve poter sorvegliare in particolare il ritmo di utilizzazione dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri.

(4) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario[2], instaura in sistema di gestione dei contingenti tariffari che segue l'ordine cronologico in cui vengono accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica. I contingenti aperti dal presente regolamento devono essere gestiti dalle autorità della Comunità e degli Stati membri secondo il sistema suddetto,

[1] GU C […] del […], pag. […]

[2] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2003 (GU L 187 del 26.7.2003, pag. 16).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I dazi applicabili all'importazione dei prodotti elencati in allegato sono sospesi, entro i limiti dei contingenti tariffari, alle aliquote corrispondenti ai periodi riportati e fino a concorrenza dei volumi indicati.

2. Le importazioni dei prodotti elencati in allegato sono coperte dai contingenti di cui al paragrafo 1 solo se il valore in dogana dichiarato è almeno pari al prezzo di riferimento fissato o da fissare ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 104/2000[3].

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Gli Stati membri e la Commissione operano in stretta collaborazione per garantire il rispetto del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

[3] GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

ALLEGATO

Num. d'ordine	Codice NC	Codice TARIC	Descrizione	Importo annuale del contingente (t.)	Dazio conting. (%)	Periodo contingentale
09.2758	ex 0302 70 00	20	Fegati di merluzzo (*Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus*) e fegati di pesce della specie *Boreogadus saida*, allo stato fresco o refrigerato, destinati alla trasformazione ([a])([b])	300	0	1.1.2004 - 31.12.2006
09.2765	ex 0305 62 00 ex 0305 69 10	20 25 29 10	Merluzzi (*Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus*) e pesci della specie *Boreogadus saida*, salati o in salamoia, ma non essiccati o affumicati, destinati alla trasformazione ([a])([b])	10 000	0	1.1.2004 - 31.12.2006
09.2785	ex 0307 49 59 ex 0307 99 11	10 10	Branchie di calamari (*Ommastrephes spp.* - esclusi *Ommastrephes sagittatus* -, *Nototodarus spp.*, *Sepioteuthis spp.*) e *Illex spp.,* congelate, con pelle e pinne, destinate alla trasformazione([a])([b])	30 000	3.5	1.1.2004 - 31.12.2006
09.2786	ex 0307 49 59 ex 0307 99 11	20 20	Calamari (*Ommastrephes spp.* - esclusi *Ommastrephes sagittatus* -, *Nototodarus spp.*, *Sepioteuthis spp.*) e *Illex spp.* congelati interi, con tentacoli e pinne, destinati alla trasformazione ([a])([b])	1 500	3	1.1.2004 - 31.12.2006
09.2788	ex 0302 40 00 ex 0303 50 00 ex 0304 10 97 ex 0304 90 22	10 10 20 10	Aringhe (*Clupea harengus, Clupea pallasii*), di peso superiore a 140 g a pezzo o lembi di peso superiore agli 80 g a pezzo, esclusi fegati e uova, destinate alla trasformazione ([a])([b])	20 000	0	1.11.2004 - 31.12.2004 1.11.2005 - 31.12.2005 1.11.2006 - 31.12.2006
09.2790	ex 1604 14 16	20 30 95	Filetti di tonno e pesce blu, destinati alla trasformazione ([a])([b])	4 000	6	1.1.2004 - 31.12.2006
09.2792	ex 1604 12 99	10	Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia, conservate in barili di almeno 70 kg peso netto sgocciolato, destinate alla trasformazione ([a])([b])	6 000	6	1.1.2004 - 31.12.2006
09.2794	ex 1605 20 99	45	Gamberetti e gamberi della specie *Pandalus borealis*, cucinati e sgusciati, destinati alla trasformazione ([a])([b])	7 000	6	1.1.2004 - 31.12.2006
09.2759	ex 0302 50 10 ex 0302 50 90 ex 0303 60 11 ex 0303 60 19 ex 0303 60 90	20 10 10 10 10	Merluzzi *(Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus),* esclusi i fegati e le uova, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione ([a])([b])	50 000	0	1.1.2004 - 31.12.2006
09.2760	ex 0303 78 11 ex 0303 78 12 ex 0303 78 13 ex 0303 78 19 ex 0303 78 90	10 10 10 11 81 10	Naselli *(Merluccius spp.* esclusi *Merluccius merluccius*, *Urophycis spp.),* congelati, destinati alla trasformazione ([a])([b])	20 000	0	1.1.2004 - 31.12.2006

09.2761	ex 0304 20 91 ex 0304 20 94 ex 0304 90 97	10 41 81 60 86	Merluzzi granatieri *(Macruronus spp.),* filetti congelati e altre carni, destinati alla trasformazione ([a])([b])	15 000	0	1.1.2004 - 31.12.2006
09.2762	ex 0306 11 10 ex 0306 11 90	10 10	Aragoste *(Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.),* congelate, destinate alla trasformazione ([a])([b])	1 500	6	1.1.2004 - 31.12.2006
09.2766	ex 0304 20 94 ex 0304 90 97	70 88	Melù australi (*Micromesistius australis*), filetti congelati e altre carni, destinati alla trasformazione ([a])([b])	2 000	0	1.1.2004 - 31.12.2006
09.2768	ex 0303 79 55	31	Merluzzi d'Alaska (*Theragra chalcogramma*), congelati, destinati alla trasformazione ([a])([b])	10 000	0	1.1.2004 - 31.12.2006
09.2770	ex 0305 63 00	10	Acciughe (*Engraulis anchoita*), salate o in salamoia, ma non essiccate o affumicate, destinate alla trasformazione ([a])([b])	2 000	0	1.1.2004 - 31.12.2006
09.2772	0304 90 05	10	Surimi, congelati, destinati alla trasformazione ([a])([b])	30 000	0	1.1.2004 - 31.12.2006

[a] L'uso per questo scopo particolare viene controllato secondo le disposizioni comunitarie vigenti.

[b] Non rientrano nel contingente i prodotti destinati a subire soltanto una o più delle seguenti operazioni:

- pulitura, eviscerazione, asportazione della coda, decapitazione,
- taglio (esclusi il taglio a dadi, il filettaggio, la produzione di lati o il taglio di blocchi congelati o il frazionamento di blocchi congelati di filetti interfogliati),
- campionatura, cernita
- etichettatura
- confezionamento,
- refrigerazione;
- congelamento,
- surgelamento,
- scongelamento, separazione.

Il beneficio del contingente non è ammesso per i prodotti destinati a subire trattamenti (o operazioni) che, pur dando diritto a tale beneficio, vengono effettuati a livello di vendita al dettaglio o ristorazione. La riduzione dei dazi doganali è applicabile esclusivamente ai pesci destinati al consumo umano.

SCHEDA FINANZIARIA

1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE

Proposta di regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca per il periodo 2004-2006.

2. LINEA DI BILANCIO

Cap. 12 art. 120 (1210 + 1060)

3. BASE GIURIDICA

Articolo 26 del trattato

4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

4.1 Obiettivo generale

Garantire un approvvigionamento adeguato alle industrie utilizzatrici comunitarie.

5. IMPATTO FINANZIARIO

5.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (relazione tra singoli costi e costi complessivi)

Num. d'ordine	Quantità (t.)	Prezzo stimato	Dazio normale (%) (%)	Dazio contingentale (%)	Perdite rispetto al periodo contingentale annuale (€)
09.2758	300	3.070	10	0	92.100
09.2765	10.000	5.213	13	0	6.776.900
09.2785	30.000	1.591	8	3,5	2.147.850
09.2786	1.500	902	8	3	67.650
09.2788	20.000	536	15	0	1.608.000
09.2790	4.000	3.406	24	6	2.452.320
09.2792	6.000	1.977	20	6	1.660.680
09.2794	7.000	5.236	20	6	5.131.280
09.2759	50.000	2.371	12	0	14.226.000
09.2760	20.000	1.933	15	0	5.799.000
09.2761	15.000	2.631	7,5	0	2.959.875
09.2762	1.500	20.465	12,5	6	1.995.338
09.2766	2.000	2.246	15(7,5)	0	673.800
09.2768	10.000	1.412	15	0	2.118.000
09.2770	2.000	1.751	10	0	350.200
09.2772	30.000	1.938	15	0	8.721.000

Perdita totale di entrate rispetto al periodo contingentale annuale: (**56.779.993 – 14.194.998) 42.584.995 euro netto**.

6. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE

Le disposizioni sulla gestione dei contingenti tariffari comprendono le necessarie misure di prevenzione e di protezione contro frodi e irregolarità.IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,